

guere il lavoro casalingo da quello che si fa negli opifici.

Nell'articolo 3 si soggiunge: « L'assicurazione deve essere fatta per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta *in occasione del lavoro*, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni. »

Questa disposizione risolve, a parer mio, il dubbio affacciato dall'onorevole Peroni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Desidero dare alcune spiegazioni intorno all'emendamento presentato da me e dall'onorevole Zavattari, perchè le poche parole che ho potuto udire dell'onorevole ministro non bastano ad acquietarmi. Quando lessi l'articolo che discutiamo io credetti, da principio, che fosse stata una dimenticanza quella della esclusione degli impiegati contabili e degli scrivani addetti a stabilimenti industriali in cui funzionano macchine mosse da agenti inanimati; ma poi, leggendo la relazione del ministro, mi sono convinto che questa esclusione era pensata; e mi credetti perciò in obbligo di esaminare i precedenti per vedere se, nella discussione che di questo disegno di legge fu fatta in seno alla Commissione e dinanzi al Senato, fosse stata addotta qualche ragione che potesse giustificare questa esclusione. Ma nessuna ragione ho trovato; ho trovato soltanto alcune affermazioni che si possono sintetizzare in questa:

« In queste tre classi trovano posto tutti i lavoratori a favore dei quali v'è ragione di stabilire l'assicurazione: le due condizioni richieste per i soprastanti compresi nella seconda classe servono a distinguerli da coloro che, prestando la propria opera senza il concorso delle condizioni stesse, si possono meglio qualificare come impiegati. »

Ora, poichè questa affermazione non mi pareva suffragata da ragioni sufficienti, ho creduto che l'esclusione fosse stata effetto piuttosto di quel pregiudizio che abbiamo ereditato dagli antichi Romani, e che consiste nel distinguere gli operai manuali dagli operai dell'intelletto. Ma, oramai, questa distinzione non esiste più nell'ordine giuridico. Nessuno mi dirà, per esempio, che, trattandosi di locazione d'opera, le disposizioni di cui all'articolo 1627 e seguenti del Codice civile non siano applicabili oltrechè agli operai manuali, anche agli operai del pensiero.

E questa distinzione che non è più giuridica, di giorno in giorno, per la nuova coscienza che si va affermando, non è più nemmeno morale: anche nella società non si fa più questa distinzione: e la stessa stima e lo stesso riguardo che abbiamo per un uomo che lavora con la mente, dobbiamo averli, e li abbiamo, per un altro uomo che si dedica al lavoro manuale, purchè siano uguali in entrambi la integrità del carattere e l'onestà della vita.

Dunque, quali possono essere le ragioni di questa esclusione? Se in un luogo chiuso esistono macchine mosse da agenti inanimati, e caldaie od altri esplodenti che possono da un momento all'altro compromettere la vita di coloro che in quel luogo si trovano per ragioni di servizio; e se fra costoro trovansi anche scrivani o commessi i quali pure, per un caso violento, possono perdere un braccio od una gamba, o la vita, perchè dovranno essere esclusi dal beneficio della legge?

Dalla relazione apparisce che la Giunta, nel dare i criterii distintivi dell'operaio cui si riferisce la legge, ha compreso anche coloro i quali soprintendono ai lavori, purchè non percepiscano un salario maggiore di lire sei al giorno.

Ora, io non comprendo qual differenza vi sia fra un direttore dei lavori e un contabile o uno scrivano che piglia le prime note, e tutti quegli altri che, pur non addetti a lavori manuali nè alla direzione degli stessi, negli opifici sono obbligati a risiedere per ragione del loro ufficio. L'onorevole Zavattari disse benissimo come nei piccoli stabilimenti industriali ci siano ragionieri che percepiscono uno stipendio inferiore alle lire cinque: e quindi la misura dello stipendio non è ragione sufficiente per determinare l'esclusione di cui ci occupiamo. Noi, quando legiferiamo, dobbiamo non solamente aver di mira i principii fondamentali sui quali queste leggi devono incardinarsi, ma dobbiamo anche tener conto dei fatti positivi della vita.

Ora noi vediamo che i maggiori disagi, i maggiori pericoli, i maggiori infortuni si incontrano nei piccoli opifici: perchè nei grandi opifici, appunto per il maggior capitale impiegato, l'industriale ha più facile mezzo di poter garantire la vita dei suoi operai. Invece, nei piccoli opifici, questo manca. Mi rincresce di non essermi trovato presente alla discussione dell'articolo 5, poichè mi sarei associato a co-